

IL TELERILEVAMENTO AEREO COME STRUMENTO OPERATIVO DI P.G.
A TUTELA DELL'AMBIENTE

*A cura del Dott. Armando Franza (ufficiale della Guardia di Finanza)
e del Dott. Maurizio Santoloci (magistrato di Cassazione)*

Il settore delle tecnologie ambientali è in forte evoluzione, per differenti e vari motivi, riconducibili però ad un unico aspetto di fondo: la consapevolezza che le problematiche connesse alla tutela del territorio ed al miglioramento delle condizioni ambientali, possono essere affrontate utilizzando efficacemente sinergie che, da un lato, possano beneficiare dei risultati delle ricerche e delle sperimentazioni e, dall'altro, della operatività, in termini di competenze e dotazioni, anche e soprattutto tecnologiche, di differenti organismi.

L'attuale quadro normativo ed istituzionale attribuisce rilevanza politica e strategica allo sviluppo di una **conoscenza integrata** delle problematiche ambientali.

Attraverso la predisposizione di strumenti necessari ad un'informazione **significativa, tempestiva, integrata e aggregata, accessibile e fruibile**, è possibile sostenere prioritariamente la pianificazione, la verifica e la comunicazione delle problematiche ambientali.

L'attività di monitoraggio e controllo ambientale può avvantaggiarsi delle competenze e dei contributi derivanti da una proficua collaborazione con altre istituzioni, allo scopo di concretizzare positive sinergie che producano vantaggi e ricadute positive per tutti i partecipanti ma, soprattutto, per la tutela dell'ambiente.

Il conseguimento di questi obiettivi richiede il ricorso ad una molteplicità di strumenti operativi che esigono la disponibilità di apparati altamente tecnologici per l'osservazione ed il rilievo dei fenomeni.

Quindi, l'utilizzo di aerei, elicotteri ed unità navali, e dei sistemi di rilevazione, informatici, di archiviazione e gestione delle informazioni presenti a bordo, associati ai controlli sul campo ed ai relativi campionamenti, possono, senza dubbio, migliorare la "mission" dei controlli ambientali integrati.

Ad esempio, l'efficacia dell'applicazione di tecniche di telerilevamento aereo per la caratterizzazione di alcune aree di territorio interessate da fenomeni di inquinamento antropico, è stata, nel tempo, abbondantemente testata in Puglia, nel corso dello sviluppo della "**Convenzione per il monitoraggio dei siti potenzialmente inquinati**" voluta dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Puglia e svoltasi in collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza di Bari, il C.N.R. I.R.S.A. e l'A.R.P.A. Puglia negli anni 2003/2004.

Il **TLR** com'è noto è un settore in continua evoluzione, in cui le possibilità applicative seguono di pari passo i progressi della ricerca tecnologica.

Difatti, le risoluzioni di osservazione sono arrivate a valori molto elevati anche per i satelliti commerciali e, le varie regioni dello spettro elettromagnetico, sono utilizzate da sensori tematici multibanda per misurare, in modo sempre più accurato, i parametri descrittivi di importanti fenomeni naturali ed antropici.

Nel caso specifico è stato utilizzato come supporto tecnologico il sistema **FLIR 2000 SAFIRE**, un sensore passivo che rileva le radiazioni all'infrarosso emesse dall'ambiente circostante, situato a bordo dell'elicottero AB 412 HP in uso al Corpo della G. di F..

Altro obiettivo della Convenzione, tutt'altro che secondario, era quello di valicare e qualificare il ruolo del telerilevamento aereo nella contestualizzazione dei reati ambientali.

Nel corso delle operazioni, infatti, sono state messe a punto delle tecniche investigative, definendo una metodologia molto efficace sicuramente esportabile in altre regioni d'Italia.

Tale metodo consente lo "studio" di ampie zone di territorio, con scopo di accertamento predittivo e sostanziale delle realtà di potenziale ed effettivo impatto ambientale.

Le indagini sul territorio mirate alla ricerca di siti potenzialmente inquinati o, ancor peggio, adibiti a discarica abusiva, hanno nel telerilevamento aereo un prezioso alleato.

Grazie alla tecnologia presente a bordo dei mezzi aerei, attraverso i sensori aviotrasportati, si possono discriminare delle aree sospette dove poi effettuare rilievi e campionamenti del suolo al fine di individuare siti adibiti a discarica.

Scandagliare aree di territorio molto vaste, attraverso l'utilizzo del mezzo aereo e dei sensori aviotrasportati, al fine di individuare aree a rischio ambientale, è un grande vantaggio per due motivi perchè:

1. senza sarebbe un lavoro complesso, estremamente costoso e dai tempi indefinibili;
2. potrebbero sfuggire, da una prospettiva diversa, eventuali problematiche ambientali visibili solo dall'alto.

Attraverso l'utilizzo dei sensori a bordo del mezzo aereo e di particolari tecniche di elaborazione del segnale telerilevato, è possibile identificare una discarica fra i diversi elementi che compongono il territorio sorvolato.

Per informazione segnaliamo che le discariche hanno mediamente una dimensione che può variare dai 40/50 mq per piccoli scarichi locali, ai 200.000/400.000 mq per accumuli consistenti.

La maggior parte delle discariche è situata:

- nelle scarpate di autostrade e strade;
- nelle periferie delle aree urbane;
- lungo i bordi dei piazzali;
- nelle aree verdi;
- nei pressi di cave ancora attive o esaurite;
- nei terreni abbandonati;
- all'interno di aree dimesse.

Sussiste quindi una diffusa realtà di discariche abusive che vengono realizzate e gestite dalla malavita organizzata (c.d. ECOMAFIA). Attraverso queste discariche vengono occultate sottoterra enormi quantità di rifiuti tossico nocivi, il più delle volte nascosti alla vista umana o, ancor peggio, occultati in angoli di vivibilità normale.

Sono poi altrettanto diffuse le realtà degli scarichi reflui inquinanti da parte di insediamenti produttivi i quali, oltre allo scarico di facciata regolarmente denunciato e tenuto sotto controllo ufficialmente, operano poi scarichi sotterranei invisibili e non rilevabili nel corso di ordinari controlli.

Detti scarichi, che riversano nelle acque e nel sottosuolo sostanze altamente inquinanti, possono oggi essere rilevati grazie al telerilevamento aereo e più precisamente grazie al FLIR SAFIRE 2000. Questo avanzato sistema elettroottico raccoglie attraverso il ricevitore le radiazioni della scena inquadrata e la invia al sensore che le converte in segnali elettrici. Una volta elaborati, questi segnali vengono mostrati sullo schermo per poter essere interpretati da un osservatore.

Il FLIR opera nella zona delle onde più lunghe della gamma dell'infrarosso (FAR INFRARED) consentendo la ripresa di immagini termiche in tempo reale e ad alta risoluzione per essere poi presentate su schermo.

Il rilevatore FLIR, in definitiva è quindi un dispositivo in grado di catturare una immagine termica e di trasformarla in un equivalente segnale elettrico da elaborare.

Si tratta quindi di uno strumento operativo straordinario ai fini della procedibilità degli accertamenti tecnici della P.G. e nel settore degli inquinamenti c.d. "*invisibili*".

Questo sistema infatti, di iniziativa o a richiesta del P.M., permette di individuare, tramite telerilevamento aereo, discariche nascoste o inquinamenti di elementi idrici, non visibili ad occhio nudo, attraverso la decodifica dei rilevamenti fotografici e termici.

Quindi questo nuovo ed innovativo sistema elettro-ottico rappresenta, almeno per lo scrivente, un elemento probatorio perfettamente coerente con lo spirito del Codice di Procedura Penale. L'immagine FLIR può infatti essere assimilata ad un rilievo fotografico "particolare", essendo una elaborazione termica del luogo fotografato, e dunque può essere considerata a tutti gli effetti un atto irripetibile.

Il telerilevamento può essere considerato come una ricerca di elementi di accertamento amministrativo preventivo generale di controllo sul territorio.

L'elaborato che ne scaturisce quindi (documento memorizzato su supporto magnetico), può essere considerato come una provetta sigillata, la quale ha valenza nel campo amministrativo, naturalmente se si fa riferimento ad un soggetto identificato ma non indagato. Difatti, deve essere sottolineato che l'attività preventiva amministrativa presuppone che non ci siano indagati.

Il sistema probatorio in materia di reati ambientali è caratterizzato da una doppia ipotesi basata sulla normativa vigente: da un lato alcune leggi prevedono prove prestabilite ed ingessate a livello assolutamente formale, e dall'altro vi sono normative che seguono il principio generale della prova libera secondo lo schema procedurale di base.

La legge contro l'inquinamento idrico (oggi D.L.gs n. 152/06 ma in precedenza il sistema era analogo) rappresenta esempio manualistico di normativa geneticamente strutturata con un sistema probatorio assolutamente formalizzato e prestabilito e basato sulla prova del superamento del regime tabellare attraverso prelievi ed analisi.

Si deve tuttavia rilevare, e questo va sottolineato, che la Corte di Cassazione con giurisprudenza ormai costante da diverso lasso di tempo sta confermando un nuovo orientamento che tende a valorizzare in senso assoluto trasversale il sistema probatorio libero anche con incidenza sulle leggi tipo quelle ambientali, superando il limite vuotamente asettico della prova formale prestabilita.

Infatti, nel contesto storico/progressivo di quest'ultima normativa la Suprema Corte ha stabilito che onere della pubblica accusa non è in verità quello di assicurare al dibattimento prelievi ed analisi, bensì quello di dimostrare il danno che la norma prevede (e cioè il superamento tabellare); per raggiungere tale scopo analisi e prelievi rappresentano scelta tecnica spesso obbligata ma a livello di fatto e non giuridico, cosicché è stato legittimato in via alternativa l'accertamento induttivo anche senza prelievi e analisi.

E' stato dunque stabilito che in caso di un insediamento produttivo, laddove la Polizia giudiziaria riesca a dimostrare in sede dibattimentale che le tabelle sono state oggettivamente superate anche con metodi alternativi e logico-induttivi privi di analisi, detta prova è pienamente valida in sede dibattimentale.

Così, per esempio, nel caso di una porcilaia che a livello industriale scarichi direttamente sul corpo ricettore le acque di processo reflue senza alcuna ipotesi di trattamento e depurazione sulla linea dello scarico stesso, la documentazione che congeli l'assenza di attività depurativa e confermi il riversamento brutale nel corpo ricettore attesta per comune scienza ed esperienza il superamento tabellare oggettivo ed incontestabile di alcuni parametri (tra i quali, per esempio, l'ammoniaca che non può non essere in tale caso in overdose tabellare).

Peraltro, sempre la giurisprudenza più moderna della Corte di Cassazione ha stabilito parallelo e sinergico principio di concorso di norme ambientali con finalità e struttura diverse sullo stesso fatto con sistema probatorio fungibile.

Per esempio, è stata confermata la validità dei rilievi fotografici per documentare nella stessa sede processuale in caso di inquinamento di corpo idrico pubblico sia il reato di danneggiamento aggravato del Codice Penale che quello di violazione al vincolo paesaggistico ambientale fin dal tempo della legge iniziale 431/85 (cosiddetta legge Galasso) e fino ad oggi con il vigente T.U.

In definitiva, a nostro avviso il sistema del telerilevamento aereo può dunque legittimamente essere inquadrato e ricompreso nella evoluzione giurisprudenziale inerente il sistema probatorio libero ed innovativo generale nel campo dei reati ambientali.

Va ancora rilevato che l'organo investigativo può porsi nei confronti delle indagini sotto la duplice veste di polizia amministrativa o di polizia giudiziaria.

Nel primo caso, si richiama il principio di legittimità dell'operato della pubblica amministrazione per quanto riguarda tutta l'attività che l'organo investigativo pone in essere in maniera autonoma e pre-processuale.

A tale riguardo, quindi, il rilevamento aereo è svincolato da tutte quella serie di norme poste a tutela dei diritti della difesa perché ancora assolutamente estranea al Codice di Procedura Penale. Questa fase è caratterizzata da piena autonomia operativa da parte degli organi di polizia e potrebbe, in ipotesi, mai evolversi in attività di interesse processuale ove i riscontri siano negativi.

In questa fase, è dunque fuori di ogni dubbio che l'attività del telerilevamento può legittimamente essere esercitata di iniziativa in via totalmente autonoma dalla Guardia di Finanza.

Va tuttavia sottolineato che l'attività amministrativa preventiva presuppone per forza di cose che non ci sia in questa fase nessun soggetto indagato né di diritto né di fatto; con ciò intendiamo che nei confronti di un singolo e selettivo individuo già identificato o comunque sostanzialmente identificabile sia stato da un lato individuato un concreto fumus di reato nel senso che secondo i principi del Codice di Procedura Penale questo soggetto possa dirsi già indiziato.

È logico, dunque, che questa attività preventiva amministrativa si può svolgere sia in linea generale e non selettiva sul territorio sia anche nei confronti di uno o più soggetti mirati purché non già formalmente o sostanzialmente indagati, nei confronti dei quali naturalmente non sussiste alcun obbligo di preventivo avviso; è peraltro logico che può sussistere ancora un fumus di probabile reato che va approfondito ed accertato proprio attraverso questa attività propedeutica di polizia amministrativa la quale potrà sfociare poi nella conferma di un fumus sostanziale di sospetto di reato oppure in una evoluzione negativa.

Per tracciare un parallelo con realtà normative attualmente esistenti peraltro abbastanza rigorose, va evidenziato che il prelievo dei campioni eseguito da un organo di polizia in via preventiva è stato sistematicamente riconosciuto dalla Cassazione come atto tipicamente e puramente amministrativo se non diretto verso un soggetto già specificamente e formalmente indagato; in altre parole l'attività di controllo, prelievo campione e verbalizzazione contestuale è stato legittimato dalla Suprema Corte nella sua valenza di totale estraneità al campo della procedura penale.

Di conseguenza, il telerilevamento può essere considerato a livello analogico come parallela ricerca di elementi di accertamento amministrativo preventivo generale di controllo sul territorio e il dato tecnico che ne scaturisce può essere considerato equivalente alla provetta sigillata, la quale si sottolinea resta puramente e semplicemente nel campo amministrativo (naturalmente nel caso sempre di soggetto non indagato, se pure specificamente identificato).

A questo punto si pone il problema del successivo utilizzo a livello processuale dei dati così acquisiti a livello squisitamente amministrativi.

Ottenuto così dato tecnico che riporta dati utili con origine puramente di attività amministrativa, le evoluzioni formali possono essere di due livelli.

È sottinteso che le elaborazioni che andiamo ad esporre sono frutto di ipotesi teoriche essendo il sistema del telerilevamento ancora non codificato.

Prima ipotesi. Sempre in parallelo con la procedura stabilita dalla moderna giurisprudenza della Cassazione in materia di prelievi ed analisi, potremmo equiparare la prima decodificazione ed elaborazione linguaggi dati alla prima analisi della provetta in laboratorio; e dunque cercheremo di seguire le stesse modalità procedurali che la Suprema Corte detta per detta fase analogica.

Di conseguenza sarà necessario per garantire la futura vitalità probatoria del reperto avvisare il soggetto identificato interessato (se esistente) del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni di elaborazioni dati, con invito a presenziare, anche con la presenza di un consulente. Ciò, va sottolineato, sempre in via ancora amministrativa che non deve essere confusa con le garanzie difensive della perizia in sede processuale.

Nel contempo e nelle more dell'inizio di dette operazioni deve considerarsi perfettamente legittima parallela e autonoma attività posta in essere dallo stesso organo di polizia amministrativa per effettuare prelievi di campioni sul sito oggetto del telerilevamento; campionatura che segue le modalità dettate dalla Cassazione in materia. Ciò consentirà da un lato di inibire frodi processuali o artificiosi mutamento dello stato dei luoghi e dall'altro di precostituire un ulteriore supporto probatorio valido in sede processuale, sinergicamente ai risultati del telerilevamento.

Iniziate le operazioni della elaborazione del telerilevamento alla presenza della controparte e quindi nel contraddittorio comunque delle parti, anche se ancora in sede amministrativa, l'evoluzione potrà essere duplice: i risultati sono totalmente negativi e di conseguenza si procede all'archiviazione

immediata del caso senza che il Pubblico Ministero verrà mai messo a conoscenza di nulla e senza dunque che il soggetto avrà mai assunto la veste di indagato; oppure, al contrario, i risultati evidenziano un forte indizio o una certezza di reato.

In questa seconda ipotesi, scatta l'evoluzione procedurale perché l'emergere dell'ipotesi di reato trasforma l'attività da puramente amministrativa in attività di polizia giudiziaria, e dunque l'organo operante evolve le proprie funzioni da squisitamente amministrative preventive a giudiziarie ed investigativo-repressive, collegandosi dunque a questo punto con il Pubblico Ministero. Dunque, di conseguenza, da un lato si avviserà immediatamente il Pubblico Ministero dell'esito dell'elaborazione, dandone contezza nella comunicazione di notizia di reato a cura dell'organo di polizia giudiziaria. Nel contempo e parallelamente l'organo di polizia giudiziaria è facoltizzato ad eseguire comunque altri accertamenti urgenti in attesa di eventuali direttive specifiche del Pubblico Ministero, ivi inclusi gli strumenti procedurali standard previsti dal codice di procedura.

Ove le analisi eseguite sui prelievi effettuati nelle more degli esiti del telerilevamento abbiano a loro volta fornito risultati positivi, detti risultati saranno trasmessi al Pubblico Ministero contestualmente o preventivamente rispetto agli esiti del telerilevamento stesso, secondo l'ordine di priorità.

Va sottolineato e evidenziato che la Corte di Cassazione ricollega al verbale di esame dei campioni presso il laboratorio pubblico eseguito nel contraddittorio amministrativo delle parti il valore di atto irripetibile, pienamente utilizzabile anche in via esclusiva in sede dibattimentale. Ciò perché la natura dell'operazione eseguita con la partecipazione della controparte rende l'atto appunto irripetibile.

Per analogia, la decodificazione dei risultati del telerilevamento eseguita in laboratorio alla presenza della controparte e quindi nel contraddittorio amministrativo, a nostro avviso trasforma analogamente i risultati di questa operazione in atto altrettanto irripetibile che sarà perfettamente e proficuamente utilizzabile in sede processuale penale (se poi sussiste anche il supporto dei referti di analisi dei campioni e/o di altri elementi probatori regolarmente acquisiti nelle more di tale accertamento il pacchetto probatorio può dirsi totalmente soddisfacente).

Va comunque evidenziato che in ogni caso a livello di ipotesi minimale, anche a non voler accedere alla validità processuale sulla base del sistema sopra descritto, il telerilevamento può essere certamente equiparato ai rilievi fotografici in materia di reati ambientali che la Corte di Cassazione ormai con giurisprudenza inequivocabile considera fin dall'origine atti irripetibili utilizzabili totalmente in via dibattimentale.

Va specificato sulla base di quali presupposti abbiamo inteso il risultato della decodificazione comunque atto irripetibile.

E' pur vero che il sistema contenenti i dati consentirebbe in linea teorica, per sua stessa natura, una ulteriore e successiva decodificazione dei dati medesimi, e quindi astrattamente ripetibile, perché la lettura del documento non distrugge il supporto genetico (mentre nel laboratorio di analisi il liquido viene distrutto).

Va tuttavia evidenziato che anche la stampa cartacea della fotografia deriva da un negativo che in linea teorica non viene distrutto in sede di stampa del positivo e dunque anche la stampa fotografica in se stessa come supporto documentale è un atto irripetibile, mentre invece la Corte di Cassazione qualifica anche la foto come supporto cartaceo atto irripetibile. E questo perché è la genesi dell'operazione che è in se stessa irripetibile, in quanto è indubbio che una qualsiasi realtà

fotografata in un certo momento già dopo pochissimi minuti se viene nuovamente fotografata per il semplice decorso del tempo si evolve in un qualcosa di storicamente diverso rispetto al reperto della prima immagine.

E' altresì pur vero che in caso di scarico sistematico e non improvviso da un ciclo aziendale chiuso a prodotto standardizzato, in linea teorica l'operazione di prelievo a parità di condizioni tecniche è sempre ripetibile e ciò nonostante la Corte di Cassazione qualifica l'esame di laboratorio come atto irripetibile.

Ci pare dunque logico argomentare che in perfetto parallelo con questi presupposti nel caso del telerilevamento è la genesi originaria del volo che conferisce la irripetibilità all'atto in quanto il telerilevamento medesimo eseguito in volo in uno specifico momento, che è caratterizzato da irripetibili coincidenze spaziali, temporali, meteorologiche, fisiologiche, ambientali, riflettività solare, umidità, temperatura ed altro, anche se astrattamente potrà essere teoricamente reiterato in un secondo momento, il successivo telerilevamento non sarà esattamente significativo rispetto al risultato del primo per irrimediabile modifica della coincidenza delle circostanze evidenziate. Al pari dell'immagine fotografica e dello scarico sistematico che comunque dopo pochi minuti vedono modificata la res sulla quale incidono.

Dunque consegue, a nostro avviso, che la ripetibilità tecnica della decodificazione non può essere inibente verso la qualifica di irripetibilità dell'atto conseguente, stante la irripetibilità dell'operazione che l'ha determinato.

Conferma tale assunto il fatto che il telerilevamento potrebbe avvenire anche su fatti episodici istantanei (sversamento improvviso non autorizzato e non reiterato nel tempo) nel qual caso la irripetibilità è intrinseca alla istantaneità dell'azione e il successivo volo nulla potrebbe ripetere in merito.

D'altra parte nulla può non indurci a ritenere che se la Cassazione reputa il reperto fotografico quale fonte di prova di un reato, a ben ragione la stessa Suprema Corte potrebbe far assurgere al medesimo rango un atto tecnico ben più complesso e completo rispetto a una impressione chimica quale l'immagine fotografica.

Consegue, dunque, in ogni caso che il contraddittorio delle parti in via amministrativa è da noi evidenziato con il fine specifico di santificare la irripetibilità formale, oltre che sostanziale, dell'atto rispetto alla sua valenza processuale; però ove la decodificazione avvenga unilateralmente ad opera dell'organo di Polizia amministrativa, senza il contraddittorio della parte interessata, e nel caso che dall'elaborazione derivi il fumus del reato, riteniamo comunque che l'atto sia utilizzabile dal Pubblico Ministero nel proprio fascicolo personale secondo il codice di rito.

E' logico che in casi di rilievi per fatti urgenti e/o in flagranza di reato, si applicano le regole conseguenti in deroga alla procedura sopra ipotizzata che è tracciata per casi "ordinari".

Seconda ipotesi. In questo caso supponiamo che a seguito dell'attività di polizia amministrativa l'attività di elaborazione del supporto magnetico venga svolta in maniera autonoma dall'organo investigativo, senza alcuna notificazione all'eventuale soggetto interessato dall'elaborazione medesima.

Nel caso in cui da detta elaborazione e da eventuali prelievi operati sullo stesso sito ed analisi conseguenti, senza avviso alla controparte, derivi un fumus giuridico di rilievi penali, a buon titolo si ritiene debba intraprendersi quell'attività di polizia giudiziaria emergente nei confronti di

qualsiasi notizia di reato e si debbono nel contempo a carico dell'organo di Polizia giudiziaria porre in essere tutte quelle comunicazioni dovute e necessarie previste dal Codice di Procedura Penale nei confronti del Pubblico Ministero. Quest'ultimo diventa titolare delle indagini, nulla precludendo relativamente all'esecuzione di altri atti urgenti di competenza dell'organo originario del servizio. In questa seconda ipotesi, pur sussistendo in linea strettamente teorica una irripetibilità dell'atto, è logico che la mancata redazione nel contraddittorio amministrativo delle parti costituisce ipotesi probatoria di minore pregio, facilmente contestabile in aula di udienza, e soggetta a una elaborazione peritale ove il libero convincimento del Giudice non ricollegghi a detto documento un valore equiparabile a quello dell'atto eseguito nel contraddittorio.

Sussiste, all'opposto, il caso in cui il telerilevamento venga attivato su richiesta formale espressa di un Pubblico Ministero.

In tal caso si possono verificare due diverse ipotesi del procedimento contro ignoti e contro noti.

Prima ipotesi. Nel caso di procedimento contro ignoti, quando cioè sussistono fondati motivi per ritenere che in una determinata zona si stiano realizzando condotte costituenti reato, ma per le caratteristiche della zona o per l'intesa densità di soggetti potenzialmente responsabili di alterazioni ambientali non è possibile restringere il campo dei possibili autori delle violazioni medesime, l'accertamento sarà delegato dal Pubblico Ministero senza che lo stesso sia preceduto da informazioni di garanzia.

L'utilizzazione dello strumento tecnico Daedalus e la lettura di quanto dallo stesso rilevato consentirà, con l'ausilio di un consulente tecnico di restringere le zone interessate ad alterazioni ambientali e conseguentemente restringere la cerchia dei soggetti cui attribuire le violazioni stesse.

Operata la restrizione dei soggetti potenzialmente responsabili, il Pubblico Ministero procederà alla loro iscrizione nel registro generale notizie di reato e all'emissione di informazioni di garanzia ed avviso di accertamenti tecnici irripetibili nel momento in cui andrà a procedere ad analisi e prelievi.

Va specificato che ove eventualmente il telerilevamento riesca tecnicamente a percepire una flagranza di reato in volo (per esempio superamento tabellare dal punto di vista termico), la fase si trova in quell'area di totale autonomia per la polizia giudiziaria connessa allo stato di flagranza che non solo non impone alcun atto di garanzia di difesa verso l'indagato, ma addirittura consente eventuali iniziative autonome, come per esempio la perquisizione immediata: ove il telerilevamento percepisca in volo tale superamento tabellare in flagranza, se l'equipaggio comunica via radio a una pattuglia sul territorio l'esito, la stessa pattuglia territoriale è facoltizzata sulla base del principio della perquisizione in flagranza di reato ad entrare immediatamente nel sito aziendale ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Né comunque può ipotizzarsi la inutilizzabilità della procedura stante il fatto che, come si ribadisce, il telerilevamento si inserisce nel generale sistema di prova libera previsto dal codice di rito che rimette poi in definitiva alla libera valutazione del Giudice la attendibilità tecnica e sostanziale di tutti gli elementi probatori; quindi naturalmente più approfondito e tecnico sarà l'accertamento e maggiore peso dibattimentale avrà nella valutazione del Giudice.

Seconda ipotesi. Ove il Pubblico Ministero chieda l'intervento del telerilevamento in seguito a denuncia contro soggetto specifico per fatto specifico, le ipotesi teoriche processualmente valide potrebbero essere le due seguenti.

Si potrebbe ipotizzare che il sistema di telerilevamento sia equiparabile al momento in cui il Pubblico Ministero ricevendo una segnalazione non fotograficamente documentata di uno scempio paesaggistico ambientale in violazione della legge vincolistica, chieda ad un organo di polizia giudiziaria di eseguire rilievi fotografici (accertamenti tecnici) in loco, onde appurare se sussiste o meno l'ipotesi di vincolo prefissato e poi di scempio.

Il sistema del telerilevamento in definitiva tende a cristallizzare con metodo molto più sofisticato uno stato dei luoghi. Successivamente se da detta cristallizzazione emergerà l'ipotesi della certezza di un ipotesi di reato e la connessa necessità di procedere ad atti garantiti (analisi e rilievi di altro genere) in tal caso trasmetterà l'informazione di garanzia.

Naturalmente a maggiore ragione non esiste obbligo di inoltro di informazione di garanzia ove l'intervento del telerilevamento sia richiesto di urgenza dal Pubblico Ministero semplicemente per assicurare la prova di reato in stato di flagranza per garantire la riproduzione tecnico digitale di un grave fatto di inquinamento istantaneo (ad esempio una petroliera incagliata sugli scogli che stia versando greggio, oppure un mezzo su strada che stia scaricando un rilevante quantitativo di sostanza inquinante sul terreno). In tal caso il telerilevamento è perfettamente equiparabile alla richiesta che il Pubblico Ministero potrebbe fare ad un reparto territoriale per fotografare la scena.

Armando Franza e Maurizio Santoloci

18 maggio 2006